



24258 23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 631/2023
ALDO ACETO		CC - 21/04/2023
GIOVANNI LIBERATI		R.G.N. 6737/2023
EMANUELA GAI		
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;  
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI;

letta la memoria di replica del difensore, Avv. P (omissis) .

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 2.12.2022, il tribunale del riesame di Roma ha accolto l'appello del Procuratore Europeo Delegato avverso l'ordinanza gip/tribunale di Latina 7.09.2022 avente ad oggetto la richiesta di applicazione nei confronti di (omissis) (omissis) della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi K1, K2, K3 ed L, ritenendo sussistere l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274, c.p.p.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis) e 274 lett. c) c.p.p.

In particolare, dopo aver specificato che vengono impugnati tutti i capi e i punti dell'ordinanza in cui è stato ritenuto concreto e attuale il *periculum libertatis* in capo all'odierno indagato, si afferma che la concretezza del pericolo è certamente venuta meno all'indomani del decreto di perquisizione e sequestro, che fornisce una descrizione precisa dei fatti addebitati, dato che il (omissis) risolveva consensualmente il rapporto di lavoro con la società (omissis) spa (i) decadendo dal ruolo di addetto commerciale; (ii) essendogli revocata la procura agli acquisti; (iii) rinunciando al preavviso; (iv) cessando ogni collaborazione con la società; (v) non assumendo altri incarichi professionali della stessa indole; (vi) non assumendo qualsiasi altro incarico professionale in altre società; (vii) in definitiva, fuoriuscendo dal tessuto economico reggiano. Ad avviso della difesa ciò renderebbe oggettivamente impossibile la reiterazione dello schema di funzionamento già colaudato per un numero astratto di ulteriori volte.

Si sottolinea poi che il ricorrente è soggetto incensurato, la cui infiltrazione nell'organizzazione criminale sub L), secondo la stessa prospettazione d'accusa, troverebbe ragion d'essere unicamente nel ruolo da egli rivestito in (omissis) spa, quale pivot del sistema carosello e mai atteggiandosi ad amministratore di fatto della società *missing trader*. La difesa sul punto afferma che "fuori da (omissis) spa, il (omissis) semplicemente non esiste", essendo "un disoccupato, persona fisica, incensurato, che non può ricadere nella commissione di ulteriori reati, poiché soggettivamente ed oggettivamente autolimitato" (pag. 4 ricorso per cassazione (omissis)

(omissis) Oltretutto si allega la circostanza per cui le risibili percentuali (dato emergente dalle captazioni telefoniche) potrebbero diventare quelli che il Tribunale di Roma definisce "lauti profitti illeciti" solo in presenza di enormi quantitativi di merce, che è possibile comprare, immagazzinare, vendere e spedire solo attraverso una fitta rete di società *missing traders* e di logistica alle spalle, invece precluse alle possibilità economiche e organizzative di una singola persona fisica. In definitiva, dunque, mancherebbe la concretezza del pericolo ex art. 274, lett. c) c.p.p. e, anche laddove si riscontri il pericolo come concreto, esso non sarebbe attuale: i Giudici, in primo luogo, ricavano l'attualità per cui procedere esclusivamente nella prospettiva che i fatti di causa siano tutti recenti; in secondo luogo, come tali aspetti non siano dirimenti perché, nel momento in cui la misura viene applicata (ovvero il gennaio 2023, cioè ad oltre 8 mesi dalla richiesta cautelare originaria, nonché quasi 3 mesi dopo la discussione dell'udienza in appello), i rapporti fra presunti correi (non solo all'interno di (omissis) spa, ma anche fra gli esponenti di (omissis) spa e gli altri membri della contestata associazione per delinquere) sarebbero già stati totalmente interrotti.

Considerando, quindi, che dalla novella della l. 16.04.2015, n. 47 all'art. 274, lett. c) c.p.p. è richiesto che vi sia una valutazione prognostica fondata su elementi idonei a dar conto di un pericolo attuale di concretizzazione dei rischi da scongiurare e che tale prognosi induca a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" all'epoca in cui la misura viene applicata, la difesa sottolinea come non vi sia nulla che proietti in avanti il pericolo di reiterazione delle condotte criminose anche avendo riguardo al fatto che (i) i contatti tra (omissis) e (omissis) avevano ragion d'essere nei limiti in cui il primo era dipendente commerciale di (omissis) spa; (ii) le numerose altre società *missing traders*, necessarie per attuare il c.d. carosello, erano riconducibili al solo : (omissis) (iii) l'attività criminale si sarebbe solo apparentemente e prudenzialmente interrotta, quindi non in via definitiva.

In conclusione, si afferma che le difficoltà di monitoraggio della corretta esecuzione delle misure cautelari non possono essere citate quali elementi decisivi per l'affermazione delle esigenze cautelari stesse.

2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli art. 292, comma 2, lett. c), c-bis) e 275, comma 1, 2 e 3 c.p.p.

Anche in questo caso preliminarmente ricordando che tutti i capi e punti dell'ordinanza sono da ritenere impugnati, in subordine a quanto già speso nel primo motivo, la difesa afferma che nell'applicazione della misura di massimo rigore nei confronti dell'indagato si sarebbe incorso nella violazione dei principi che

invece la vedono quale *extrema ratio* dell'ordinamento, ricordando ancora una volta come la situazione di fatto sia mutata dato che il (omissis) è al di fuori di qualsiasi contesto imprenditoriale che possa fornire anche solo il mezzo di reiterazione di reati della stessa tipologia o indole alla luce della eco raggiunta dall'indagine penale, definita come "ben più assordante dell'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate" (pag. 11 ricorso (omissis) Cadrebbe poi in contraddizione il Tribunale del riesame di Roma laddove degrada la situazione familiare dell'odierno indagato a "mera argomentazione generica proposta dalla difesa", nonostante lo stesso art. 274, lett. b) c.p.p. lo ritenga motivo idoneo a caducare il pericolo di fuga. Per tali ragioni discenderebbe anche la capacità di autodisciplina che porterebbe a dover rivedere la situazione cautelare formatasi.

2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis), comma 2-ter e 273 c.p.p.

Ricordando che anche in relazione a questo motivo tutti i capi ed i punti della sentenza sono da ritenersi impugnati, la difesa afferma che non sono rinvenibili elementi sufficienti a comprovare le condotte del (omissis) sulla base del fatto che (i) non vi sono contatti tra (omissis) e soggetti riferibili a (omissis) e (omissis) (omissis) (ii) non vi sono contatti tra (omissis) e gli acquirenti c (omissis) e (omissis) (omissis) (iii) non vi sono elementi per affermare che il prezzo di vendita dei prodotti ceduti da (omissis) spa a (omissis) e (omissis) fossero fuori mercato, ovvero sia palesemente sottocosto; (iv) nella formulazione del capo L) di imputazione, non vi è alcun riferimento a (omissis) in relazione a (omissis) e (omissis) in generale.

3. In data 15.04.2023 in sede di memoria di replica alla requisitoria del P.G., la difesa del ricorrente, sostanzialmente (i) ribadisce l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti; (ii) quanto al primo motivo, evidenzia che non si tiene adeguatamente conto delle peculiarità del caso e del ruolo dell'indagato (omissis) incensurato e senza alcun rapporto lavorativo, né contatto con (omissis) spa e con gli altri coindagati: per potersi viceversa parlare di un *periculum libertatis* concreto ed attuale vi è necessità di un ruolo in (omissis) spa, venuto meno il quale non sarebbe logicamente ipotizzabile che l'indagato possa replicare uno schema operativo illecito quale quello oggi contestatogli in concorso, non avendone neppure la forza economica; (iii) quanto al secondo motivo, si evidenzia come il Tribunale pare ritenere probabile che (omissis) privo di ruoli in (omissis) sia in grado di ricreare una rete di rapporti commerciali con il solo utilizzo di telefono e computer, utilizzo che, peraltro, potrebbe essergli precluso

con adeguata motivazione, omettendo peraltro di motivare in relazione agli elementi sulla cui base le altre misure coercitive ed interdittive (anche se applicate congiuntamente) sarebbero idonee a fronteggiare l'esigenza cautelare ritenuta sussistente così come in ordine alla inidoneità degli arresti domiciliari con le procedure di controllo del caso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e succ. modd. ed integrazioni, è inammissibile.

2. Al fine, peraltro, di meglio lumeggiare le ragioni che hanno determinato l'approdo di questa Corte, tenuto conto dei plurimi vizi di violazione di legge e di natura motivazione, si rende necessario un inquadramento della vicenda.

3. Anzitutto, devono essere individuati i capi di imputazione cautelare per i quali si procede:

Capo K1): del delitto transnazionale di cui agli artt. 61-bis, 110 c.p. e 2 del D.lgs. n. 74/2000 perché agendo in concorso tra loro al fine di evadere l'IVA, - (omissis) quale Pres. del CdA, - (omissis) quale Vice Pres. del CdA, - (omissis) in qualità di responsabile acquisti, - (omissis) in qualità di responsabile vendite, di (omissis) SPA, corrente ir (omissis) società stabilmente inserita in una frode IVA c.d. carosello in qualità di organizzatrice, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2020 dalle società sotto indicate per gli importi sotto indicati:

I. per euro 31.909.737 imponibili oltre IVA per euro 7.020.142; indicavano nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2020 elementi passivi fittizi di pari importo. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Commesso in | (omissis) | 30.04.2021;

Capo K2): del delitto transnazionale di cui agli artt. 61-bis, 110, 56 c.p. e artt. 2 e 6, comma 1-bis del D.lgs. n. 74/2000 perché agendo in concorso tra loro al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo superiore a 10 mln di Euro (calcolato tenendo conto l'IVA evasa nell'intero carosello fraudolento interessante altri paesi UE), - (omissis)

in qualità di responsabile vendite, di (omissis) SPA, corrente in | (omissis) | società stabilmente iscritta in una frode IVA c.d. carosello in qualità di organizzatrice, ricevevano fatture per



operazioni inesistenti da: - (omissis) per euro 49.610.099,60 imponibili oltre IVA per euro 10.914.221,91, - (omissis) per euro 19.012.958,20 imponibili oltre IVA per euro 4.182.850,80, - (omissis) per euro 11.969.635 imponibili oltre IVA per euro 2.633.319,70 - (omissis) per euro 5.016.851 imponibili oltre IVA per euro 1.103.707 - (omissis) r euro 2.035.851 imponibili oltre IVA per euro 447.887,88 compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad avvalersi di esse nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2021. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In (omissis) nel 2021 fino a tutt'oggi;

Capo K3): del delitto transnazionale di cui agli artt. 61-bis, 81 cpv. e 110 c.p. e art. 8 del D.lgs. n. 74/2000 perché agendo in concorso fra loro, ai fine di consentire a terzi di evadere l'IVA, - (omissis)

- (omissis) in qualità di responsabile acquisti, - (omissis) in qualità di responsabile vendite di (omissis) SPA, corrente in (omissis) società stabilmente inserita in una frode IVA c.d. carosello in qualità di organizzatrice, dopo aver acquistando prodotti informatici dalla cartiera M (omissis)

l, (omissis) interposte tra esse, le società cartiere e gli effettivi fornitori esteri, emettevano fatture per operazioni inesistenti per i seguenti importi nei confronti delle società sotto indicate: - (omissis) destinataria di fatture per euro 30.941.087 imponibili oltre IVA per euro 6.807.039 nel 2020 e per euro 39.969.683 imponibili oltre IVA per euro 8.793.330,26 nel 2021 - (omissis) spa destinataria nel 2021 di fatture per euro 15.544.615 imponibili oltre IVA per euro 3.419.815,30. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In (omissis) dal 23.06.2020 al 17.12.2071;

Capo L): Del delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 3, c.p. e art. 4 della L. n. 146/2006 perché si associavano stabilmente tra loro e con altri soggetti allo scopo di commettere più delitti tributari di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 74/2000 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in frode all'IVA c.d. intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici e, in particolare, nel commercio di (omissis) nonché più delitti di appropriazione indebita (646 c.p.) in ambito societario e riciclaggio/reimpiego/autoriciclaggio (648-bis, ter, 1ter c.p.) dei proventi illeciti accumulati, avvalendosi: a) di c.d. "società cartiere", quali

(omissis) e cioè imprese commerciali mancanti di strut-



tura operativa, amministrata da prestanomi, ed esclusivamente destinate ad essere interposte tra gli effettivi destinatari finali dei prodotti e i fornitori esteri, per essere così caricate dell'IVA destinata a non essere versata e votata all'insolvenza, mediante l'acquisto non ivato di prodotti informatici da fornitori esteri e la rivendita ivata sottocosto dei medesimi prodotti informatici in ambito nazionale ad altre società filtro nella disponibilità dell'organizzazione, b) di società c.d. filtro, quali (omissis) estinate ad acquistare prodotti informatici sottocosto dalle società cartiere e a rivenderli alla società broker (omissis) spa, incamerando quale profitto il margine percentuale destinato ad essere spartito tra gli organizzatori della frode (ovvero, - (omissis) per euro 49.610.099,60 imponibili oltre IVA per euro 10.914.221,91, - N (omissis) S.r.l. per euro 19.012.958,20 imponibili oltre IVA per euro 4.182.850,80, - (omissis) S.r.l. per euro 19.969.635 Imponibili oltre IVA per euro 2.633.319,70 - I (omissis) S.r.l. per euro 5.016.851 imponibili oltre IVA per euro 1.103.707 - (omissis) per euro 2.035.854 imponibili oltre IVA per euro 447.887,88), c) di società di logistica, quali (omissis) presso le quali venivano staccati e smistati i prodotti informatici e verificati i numeri seriali di essi di modo che tali prodotti, spesso fatti girare più volte, con modalità di carosello chiuso, grazie alla complicità di società estere, non venissero venduti più volte al medesimo soggetto, ma venissero di volta in volta fatti girare su società acquirenti diverse, d) della società broker (omissis) spa, fulcro dell'organizzazione, acquirente di prodotti informatici a prezzi concorrenziali, che poi rivendeva ad ulteriori società broker nazionali (tra cui (omissis) spa e (omissis) spa) che, a loro volta, rivendevano i medesimi prodotti informatici, o all'estero, così costituendosi (per effetto dell'acquisto ivato e della rivendita non ivata del medesimo prodotto) crediti IVA fittizi, e alimentando il carosello fraudolento attraverso la circolazione dei medesimi prodotti con modalità di carosello chiuso, o immettendo in consumo sul territorio nazionale i prodotti informatici ad un prezzo più che concorrenziale. Organizzazione dotata di mezzi quali: le società cartiere, filtro, logistiche e broker; provviste, accumulate anche all'estero da reinvestire, relazioni nel mondo bancario, relazioni con le società estere fornitrici. Rivestendo gli indagati i seguenti ruoli: (omissis) ruolo di organizzatore del sodalizio poiché operando quale residente di (omissis) spa, dava istruzioni a (omissis) e (omissis) in ordine alla costruzione e realizzazione del carosello fraudolento; (omissis) ruolo di organizzatore del sodalizio poiché, operando quale responsabile acquisti di (omissis) spa, dietro direttive del Vice Presidente (omissis) e di concerto col responsabile vendite (omissis) gestiva direttamente l'operatività delle società filtro dande istruzioni agli amministratori di diritto teste di paglia, mante-



neva i contatti sia coi fornitori esteri sia con (omissis)  
, gestori di fatto delle società cartiere, sia con i gestori delle società logisti-  
che (omissis) o, organizzando la catena degli acquisti dall'estero fino  
ad (omissis) rrendo altresì i prezzi relativi ad ogni passaggio di prodotto, (omissis)  
ruolo di organizzatore del sodalizio poiché quale effettivo gestore delle so-  
cietà cartiere | (omissis)  
a partire da otto-  
bre 2021, manteneva stabili contatti con (omissis) (omissis) di (omissis) (omissis)  
partecipe, poiché quale gestore della | (omissis) manteneva stabili rapporti  
con (omissis) (omissis) con gli amministratori delle società filtro, assicu-  
rando lo stoccaggio e la consegna dei prodotti commercializzati in frode all'IVA,  
eseguendo controlli sui numeri seriali dei prodotti di modo che i medesimi non  
circolassero più di una volta sui medesimi clienti d (omissis); | (omissis) par-  
tecipi, poiché quali gestori della (omissis) S.r.l., mantenevano stabili rapporti  
con (omissis) (omissis) con gli amministratori delle società filtro, assicu-  
rando lo stoccaggio e la consegna dei prodotti commercializzati in frode all'IVA,  
eseguendo controlli sui numeri seriali dei prodotti di modo che i medesimi non  
circolassero più di una volta sui medesimi clienti di (omissis) (omissis) partecipe, poi-  
ché quale gestore della società mista cartiera e filtro (omissis) S.r.l., e mantenendo  
relazioni con gli effettivi gestori di società cartiere alimentanti il carosello fraudo-  
lento, prendeva accordi con | (omissis) al fine di partecipare in modo stabile al ca-  
rosello fraudolento organizzato da (omissis) spa; (omissis) partecipe, poiché, quale  
titolare delle società filtro | (omissis) , e mantenendo relazioni  
con gli effettivi gestori di società cartiere alimentanti il carosello fraudolento, non-  
ché coi responsabili delle società logistiche coinvolte, prendeva accordi con M (omissis)  
[ al fine di partecipare in modo stabile al carosello fraudolento organizzato da  
(omissis) spa, f (omissis) partecipe, poiché quale titolare delle società filtro | (omissis)  
srl e della neo costituita (omissis) e mantenendo relazioni con gli effettivi gestori  
di società cartiere alimentanti il carosello fraudolento, nonché coi responsabili delle  
società logistiche coinvolte, prendeva accordi con (omissis) al fine di partecipare  
in modo stabile al carosello fraudolento organizzato da (omissis) spa, (omissis) parte-  
cipe quale amministratore della società filtro (omissis) nonché quale facilitatore  
nei rapporti con gli istituti di credito tramite la sua rete di relazioni e nel procurare  
società e relativi prestanomi da introdurre nel carosello IVA; intratteneva a tal fine  
rapporti con (omissis) (omissis) e con soggetti prestanomi, tra cui (omissis)  
amministratore di diritto di (omissis) ; coadiuvava (omissis) nella gestione di (omissis)  
(omissis) e (omissis) (omissis) partecipe per aver coadiuvato | (omissis) nell'apertura  
di rapporti bancari per le società cartiere e nella gestione dei rapporti col ceto



bancario, anche con modalità corruttive, onde ottenere lo sblocco di conti correnti sospesi o evitare l'invio di doverose segnalazioni di operazioni sospette, nonché nella gestione - di concerto con (omissis) a - dei prestanomi delle società cartiere e filtro (omissis), (omissis) e (omissis), Associazione di carattere transnazionale impegnata in attività criminali in più (omissis) In (omissis), (omissis) e altri luoghi in permanenza attuale.

4. Enunciate quindi le imputazioni cautelari, può quindi passarsi ad esaminare la vicenda processuale.

4.1. Con istanza depositata il 02.04.2022, il Pubblico ministero dello *European Public Prosecutor's Office* - Procura Europea ha chiesto al Gip di Latina di applicare nei confronti di (omissis) (omissis) la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo K3), dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di (omissis) di tentativo di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di I (omissis) (tutti delitti contestati con l'aggravante del reato transnazionale di cui all'art. 61-bis c.p.), nonché per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, comma 1 c.p. (capo L).

In sostanza, secondo l'ipotesi accusatoria, il I (omissis) unitamente a molti altri indagati per i quali sono stati iscritti separati appelli cautelari - avrebbe preso parte ad un'articolata organizzazione criminale dedita alla ideazione e consumazione di frodi all'IVA intra-comunitaria (c.d. frodi carosello). In particolare, per quanto concerne le frodi accertate in relazione ai periodi d'imposta 2020 e 2021, al (omissis) si contesta, nella sua veste di dirigente della società e di organizzatore della frode, di aver concorso alla presentazione della dichiarazione annuale IVA della società (omissis)pa nella quale erano riportati elementi passivi risultanti dalle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altre società coinvolte nel carosello, nonché di aver concorso alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di (omissis)pa nei confronti di altri operatori. Di qui le contestazioni del reato di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 74/2000, nonché del reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000, nella forma consumata per l'anno d'imposta 2020 e tentata per 2021. Di fronte ad un'attività illecita sistematica, posta in essere per anni e che ha visto coinvolte molteplici persone giuridiche (sia reali, che fittizie) e i rispettivi vertici aziendali (amministratori, direttori, ecc.) operanti in stretto collegamento tra loro, il PM ha infine ipotizzato l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere (capo L), finalizzata alla consumazione di delitti di varia natura (soprattutto tributari): associazione nella quale l'odierno appellato avrebbe avuto il ruolo di organizzatore.

4.2. Con ordinanza del 07.09.2022 il Gip di Latina rigettava la richiesta del PM non ravvisando per nessuno degli indagati - ivi incluso l'odierno ricorrente - gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati a loro contestati.

In particolare, la valutazione complessiva delle risultanze probatorie non veniva ritenuta tale da ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento alle singole condotte di omessa dichiarazione Iva ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, ipotizzando l'esistenza di una catena di acquisti e vendite di beni informatici da una società all'altra a prezzi inferiori con acquisti all'origine vantaggiosi in relazione al mancato versamento dell'IVA e con corrispondente emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Oggetto delle vendite concerneva in prevalenza auricolari (omissis) che la società (omissis) acquistava e poi rivendeva ad (omissis) successivamente rivenduti a (omissis)

Il quadro indiziario è ricostruito sulla base dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate, in cui si indicano i beni acquistati da (omissis) presso (omissis); le fatturazioni che inizialmente (omissis); pa non emette, fatture poi emesse a partire dal primo trimestre 2021: sul punto non venivano apprezzati gravi indizi di colpevolezza sulla base delle conversazioni intercettate riportate nella richiesta cautelare (nello specifico, i progressivi n. 1055, 1299 e 532). In particolare, veniva assunto che i passaggi intermedi della merce in ambito nazionale fossero soltanto cartolari ed effettuati mediante "cambio di allocazione sempre all'interno della logistica di turno", non risultando chiaro come il quadro indiziario potesse essere fondato sulla base di "liberatoria" (pag. 37 della richiesta cautelare) che sarebbe fornita dal venditore dopo aver ricevuto il pagamento da parte del cliente, e a risultati non diversi si perveniva con particolare riguardo ai documenti di trasporto indicati nelle mail del 1.02.2021 e 8.02.2021 che poco direbbero di una consapevolezza del (omissis) di partecipare ad una frode. Nemmeno chiaro sarebbe sembrato il meccanismo descritto alle pagg. 50-51 della richiesta cautelare, relativo al cambio dei numeri seriali impressi sui singoli , (omissis) poiché l'identità dei numeri seriali è riferita a società diverse da quelle di cui alle condotte rubricate dal P.M.

Quanto poi alla fattispecie contestate di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 la ricostruzione operata fa riferimento ad un ammontare IVA che sia riferibile alle fatture emesse per operazioni inesistenti, circostanze non documentate in capo a ciascuna società. In conclusione, difetterebbe il grave quadro indiziario delle fattispecie contestate ai fini dell'adozione della cautela personale richiesta, anche con riguardo ai sequestri richiesti con riferimento agli elementi per ritenere sussistente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

4.3. Veniva tempestivamente interposto appello avverso la decisione del 7.09.2022, lamentando il sostanziale difetto di motivazione dell'ordinanza cautelare, posto che il Gip, operando una sorta di esame "a campione" di alcune contestazioni, aveva escluso la gravità indiziaria per tutti i delitti, con una motivazione sostanzialmente apodittica e dunque senza vagliare i singoli elementi posti a fondamento di ciascuna imputazione. Il PM appellante si doleva inoltre del fatto che il giudice emittente aveva proceduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, svalutando eccessivamente il contenuto di conversazioni telefoniche che invece erano da ritenersi significative. Prima dell'udienza di trattazione del gravame, il PM ha trasmesso ulteriori atti a sostegno dell'appello, in particolare gli esiti delle perquisizioni a carico degli indagati da lui disposte nell'ottobre 2022, nonché dell'interrogatorio (*melius*, del rifiuto a rendere interrogatorio) dell'indagato Zomparelli e delle sue spontanee dichiarazioni.

4.4. Il Tribunale di Roma in data 23.01.2023 accoglieva l'appello del PM.

In particolare, dopo una premessa sull'ammissibilità del ricorso del PM (pagg. 10-12 ordinanza Trib. Roma), si riepilogava la genesi dell'indagine e le fonti di prova (pagg. 12-13 ordinanza Trib. Roma), nonché l'ipotesi accusatoria (pagg. 13-31 ordinanza Trib. Roma), e il Tribunale analizzava (i) il fenomeno delle frodi carosello sugli acquisiti infra-comunitari (pagg. 13-16 ordinanza Trib. Roma), (ii) la qualificazione giuridica delle condotte poste in essere nelle frodi carosello (pagg. 16-17 ordinanza Trib. Roma), (iii) il sistema fraudolento emerso dalle indagini e gli elementi di prova a carico (pagg. 17-30 ordinanza Trib. Roma), (iv) i motivi del rigetto dell'ordinanza appellata (pagg. 30-31 ordinanza Trib. Roma).

Veniva poi analizzato il profilo relativo ai "reati fine" contestati all'indagato (pagg. 31-49 ordinanza Trib. Roma), con riguardo a (i) i reati commessi nell'ambito di <sup>(omissis)</sup>pa (capi K1, K2, K3), la qualificazione giuridica dei fatti e l'imputabilità oggettiva e soggettiva delle condotte, con specifico riguardo al ruolo di <sup>(omissis)</sup>

(pagg. 31-47 ordinanza Trib. Roma); (ii) il reato associativo (capo L), localizzando l'esistenza dell'associazione in elementi come (a) la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (pag. 47 ordinanza Trib. Roma); (b) i reiterati contatti tra gli indagati (pagg. 47-48 ordinanza Trib. Roma); (c) l'arco temporale (pag. 48 ordinanza Trib. Roma); (d) le modalità esecutive e la ripartizione di ruoli (pag. 48 ordinanza Trib. Roma); (e) la predisposizione di mezzi, la struttura organizzativa e l'esistenza di regole disciplinanti i rapporti interni tra i sodali (pag. 48 ordinanza Trib. Roma); (f) il programma

criminoso (pagg. 48-49 ordinanza Trib Roma), illustrando infine gli argomenti a discarico allegati dalla difesa dell'indagato

Dopo aver esposto il proprio convincimento sui gravi indizi di colpevolezza (pag. 50 ordinanza Trib. Roma), per quanto concerne le esigenze cautelari e la scelta della misura (pagg. 50-55 ordinanza Trib. Roma), il Tribunale analizzava (i) le esigenze cautelari (pagg. 50-54 ordinanza Trib. Roma), (ii) la scelta della misura cautelare (pagg. 54-55 ordinanza Trib. Roma) e (iii) si formulavano le conclusioni (pag. 55 ordinanza Trib. Roma), concludendo per l'accoglimento del ricorso del PM.

5. Tanto premesso in fatto, può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso che, come anticipato, si espongono tutti al giudizio di inammissibilità.

6. I primi due motivi di ricorso riguardano le esigenze cautelari (in particolare, la lett. c) dell'art. 274 c.p.p.) e l'adeguatezza della misura carceraria.

Preliminarmente, risulta doveroso richiamare anche in questa sede che la l. 16 aprile 2015, n. 47 ha modificato il testo dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., inserendo, in aggiunta a quello della concretezza, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato; così come è utile richiamare quell'orientamento di legittimità per cui "detta modifica normativa non implica che la valutazione prognostica affidata al giudice, oltre a fondarsi su elementi reali e non ipotetici, debba avere ad oggetto anche la previsione di una 'specifica occasione' per delinquere" (in tal senso, *ex plurimis* Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958 e Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674). Il giudizio previsto dal legislatore in materia di esigenze cautelari è, infatti, configurato come una prognosi riferita alla consumazione di delitti individuati con il ricorso a categorie assai ampie ("gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede"), rispetto ai quali, quindi, l'elevata probabilità di recidiva nel periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, da un canto non può essere temporalmente ancorata a parametri stringenti, quali l'immediatezza o l'imminenza, ma solo a parametri più elastici, come la prossimità o la vicinanza, e dall'altro non può essere desunta, in via esclusiva o prevalente, da condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato ("le specifiche occasioni" appunto), ma in primo luogo dalla sua personalità e dalla sua capacità a delinquere.

La necessità di valutare non solo la concretezza ma anche l'attualità del pericolo impone, al fine ultimo di scongiurare automatismi nell'applicazione della

misura, di apprezzare il rischio di recidivanza che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare sotto il profilo della dimensione temporale; ne segue che tutti gli elementi posti a fondamento della prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* (le "specifiche modalità e circostanze del fatto", "la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali") devono essere valutati tenendo necessariamente conto dell'epoca in cui hanno assunto la specifica rilevanza loro assegnata; sicché per determinare la natura ed il livello di gravità del pericolo sussistente nella fattispecie concreta dovrà essere presa in considerazione non solo la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e il momento della decisione cautelare ma anche l'epoca di consumazione dei reati oggetto dei precedenti penali dell'indagato nonché, più in generale, la presenza di altri elementi indicativi della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui lo stesso è inserito purché non risalenti nel tempo ma recenti (sul punto, si vedano anche Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Rv. 265985; Sez. 6 n. 15978 del 27/11/2015, Rv. 266988; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 e, più di recente, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566, che hanno affermato il principio che "il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare").

Dunque, non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di "occasioni di riproduzione" della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso, *ex plurimis*, Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, non massimata; Sez. 4, n. 27420 del 03/05/2018, in motivazione; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Rv. 270634).

7. Orbene, con riguardo al primo motivo, in conclusione può affermarsi che l'apparato argomentativo sviluppato nell'ordinanza impugnata giustifica la persistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa non con la previsione di prossime occasioni favorevoli per realizzarla, ma da elementi sintomatici di recente verifica.

Sebbene il ragionamento giudiziale prenda in esame talora argomenti inconferenti con la posizione del (omissis) (come a pag. 53, quale la conversazione tra (omissis) nella quale quest'ultimo si offre di introdurre (omissis) altri caroselli IVA, diversi da quelli gestiti da (omissis) elemento connesso con il fatto che il (omissis) possa mettere al servizio di altri la vasta esperienza maturata nel settore delle frodi carosello), valide argomentazioni sono riscontrabili nell'irrelevanza che (i) (omissis) abbia deciso di dotarsi di modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001 per via della prossimità con la perquisizione (la delibera è del 18 ottobre 2022, mentre le perquisizioni del 12 ottobre 2022); (ii) (omissis) abbia deciso di interrompere le attività di (omissis) e quindi il commercio degli (omissis) potendo le frodi carosello riguardare qualunque prodotto commerciale e trattandosi di deliberazioni che possono tranquillamente essere revocate in qualunque momento dallo stesso organo che le ha adottate (pagg. 53-54 ordinanza Trib. Roma); (iii) soprattutto, assume valenza pregnante il fatto che (omissis) abbia interrotto consensualmente il rapporto di lavoro con (omissis) cur di fronte alla emersione "di fatti gravissimi a carico del dipendente nonché gravemente lesivi degli interessi societari" che non giustificerebbero l'atteggiamento "remissivo" della società.

7.1. In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza (i), l'ordinanza ha motivato che le fonti di prova acquisite, tenuto conto anche degli sviluppi che le indagini preliminari potranno avere, appaiono idonee e sufficienti a fondare a carico dell'indagato, in relazione a tutti i delitti a lui ascritti, quella "qualificata probabilità di colpevolezza" che per costante giurisprudenza è necessaria e sufficiente per l'emissione di un provvedimento cautelare (allegando la sentenza della Cass., Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202001).

7.2. Quanto alle esigenze cautelari (ii), il Tribunale ha poi ritenuto che sussistessero quelle di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., essendosi "in presenza di un'attività illecita sistematica, reiterata nel tempo e certamente non occasionale ed episodica (...) ed essendo accertati numerosi e gravi reati tributari e societari commessi con modalità sostanzialmente analoghe che lasciano presumere l'esistenza di un consolidato schema di funzionamento".

In particolare, "il (omissis) agiva infatti secondo modalità professionali ed era soggetto estremamente esperto e scaltro nella creazione e gestione di società cartiere e filtro, attività che lo stesso gestiva con estrema disinvoltura e che costituiva e costituisce la fonte di lauti profitti illeciti, più in generale riscontrandosi la tendenza ad intessere e mantenere una fitta rete di relazioni personali nell'ambito della quale, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, si assiste ad una insidiosa infiltrazione di comportamenti criminali all'interno del tessuto economico" (pag. 50-51 ordinanza Trib. Roma).

Quanto, infatti, al requisito della concretezza del pericolo (a), vengono citate le conversazioni nel quale l'indagato parla in maniera entusiastica dei suoi rapporti con loschi informatori esteri o nelle quali l'indagato allude chiaramente a condotte corruttive nei confronti di altri soggetti privati (*ibidem*).

Con riferimento poi all'attualità del pericolo (b), si ricorda i) che i fatti sono tutti recenti (risalendo gli ultimi reati contestati al dicembre del 2021), ii) che l'associazione era certamente ancora operativa nel 2022 ed è lecito ritenere che la stessa lo sia ancora (essendo gli indagati a conoscenza delle indagini avviate dall'agenzia delle entrate almeno dal maggio del 2021, epoca dei primi accessi ispettivi). Si valorizzano: a) gli esiti delle perquisizioni disposte dal PM ed eseguite nell'ottobre del 2022, in cui nella disponibilità dell'indagato sono stati rinvenuti numerosi documenti e *files* relativi alle cartiere implicate nella frode, ma anche a numerose altre società (come la (omissis) ) coinvolte nella frode carosello come *buffer* o *broker* (riepilogandosi quanto riportato alle pagg. 3-7 della nota riepilogativa dell'ottobre 2022 della G.d.F., per cui si veda pag. 52, nota n. 9, ordinanza Trib. Roma); b) l'esame effettuato dalla P.G. dei PC sequestrati, che ha consentito di rinvenire negli stessi messaggi, relativi aventi ad oggetto cartiere, acquisti da fornitori comunitari e controlli di numeri seriali, che proseguono sino alla metà del 2022 (elemento che consente di ritenere "probabile che il (omissis) tramite suo socio e strettissimo collaboratore, si sia procurato nuove cartiere da sostituire a quelle oggetto di indagine (tutte liquidate o chiuse) da inserire nel meccanismo fraudolento già descritto", a pag. 53 ordinanza Trib. Roma).

8. Quanto alla scelta della misura cautelare applicabile, censurata nel secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha sottolineato come la restrizione carceraria fosse l'unica in grado di evitare che l'indagato, come già fatto in occasione degli episodi oggetto di addebito, reiterasse le sue condotte criminose e come la misura della custodia cautelare in carcere fosse perfettamente proporzionata alla estrema gravità dei fatti: su questo punto il giudizio predittivo è stato formulato a partire

da solide massime tratte dall'esperienza giudiziaria, applicate alla stregua di criteri di inferenza logica correttamente applicati.

In particolare, oltre alla necessaria applicazione di misure cautelari coercitive custodiali, veniva rilevata l'inadeguatezza delle altre misure cautelari potenzialmente irrogabili, quali (i) le misure di natura interdittiva, che sarebbero del tutto insufficienti ove si consideri che l'indagato non ha mai rivestito ruoli e incarichi formali presso molte delle società e delle imprese implicate nella frode, ma sempre etero-dirette avvalendosi di soggetti terzi che rispondevano a lui e che a loro volta si celavano dietro prestanome e teste di legno; (ii) le misure coercitive non custodiali, o di mera costrizione, che, lasciando all'indagato una quasi totale libertà di azione e di movimento, non consentirebbero il soddisfacimento delle ritenute esigenze cautelari e (iii) gli arresti domiciliari, siccome il (omissis) gestiva il carosello e le società coinvolte tramite soggetti che usavano prestanome e operavano sui conti correnti delle stesse per lo più *online* e aveva già dimostrato di non offrire sufficienti garanzie in ordine al rispetto di prescrizioni.

A pag. 55 dell'ordinanza, peraltro, si afferma come "quanto poi alle deduzioni della difesa, si deve prendere atto che si tratta di argomenti piuttosto generici, che sono da disattendere sulla base delle motivazioni sin qui ampiamente esposte, tanto in punto di attualità del pericolo di recidiva quanto di indispensabilità della custodia in carcere" e come, del resto, anche "le esigenze familiari del prevenuto (cura e assistenza della madre di 78 anni), oltre a non essere state in alcun modo documentate (nel senso che non è provato che sia lui l'unico soggetto che può farsi carico dell'assistenza), non possono, per ovvie ragioni essere di ostacolo all'applicazione della misura - non ricorrendo peraltro in alcun modo i presupposti per l'applicazione del divieto di custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p."

9. Il terzo motivo di ricorso contesta il *fumus delicti* del reato di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 74/2000: esso appare non solo generico e contestativo, ma si espone preliminarmente anche ad un giudizio di inammissibilità per carenza di interesse, in quanto dall'accoglimento non deriverebbe la caducazione della misura cautelare, applicata anche per altri tre capi di imputazione, oltre al capo K3) di imputazione.

Ritiene la Corte che in ipotesi di ricorso per Cassazione dell'indagato in procedimento cautelare personale in tema di libertà, l'interesse infatti sia quello di ottenere il risultato di un provvedimento sulla libertà personale adeguato al singolo caso concreto: sicuramente quello, in presenza di gravi indizi, di maggior garanzia possibile delle esigenze cautelari, ma eventualmente anche quello di ottenere la

liberazione dell'indagato o una misura per lui più favorevole, sempre relativamente al suo *status libertatis*. Nella specie, ferma la esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari comportanti la custodia in carcere per gli altri reati contestati negli ulteriori capi contestati a carico del (omissis) (K1, K2 ed L), non può riconoscersi l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo K3, capo di imputazione del tutto ininfluenza ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita - si ripete - nell'ambito del procedimento cautelare *de libertate* (v., Cass. pen. Sez. VI, ud. 11-12-2008, dep. 30-12-2008, n. 48489; C., Sez. VI, 26.11-23.12.2021 n. 47084).

10. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

11. Segue, infine, quanto previsto dall'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen., conseguendo all'inammissibilità del ricorso, l'esecuzione della misura cautelare detentiva disposta dal Tribunale del riesame, la cui efficacia era rimasta sospesa in attesa della decisione di questa Corte.

### **P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso, il 21 aprile 2023

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Giulio Sarno

